STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "5R ZERO SPRECHI".

L'Associazione ha sede presso CASA DELLE ASSOCIAZIONI - Via Giovanni Cimabue n. 16-25134 BRESCIA

Art. 2

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e lo svolgimento delle seguenti attività:

- educazione ambientale;
- tutela ambientale e protezione degli animali;
- workshop, incontri, mostre, conferenze su tematiche ambientali;
- -promozione del turismo sostenibile;
- sensibilizzazione della comunità;
- recupero ambientale;
- promozione e diffusione delle "buone pratiche;
- l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività istituzionali che intende sviluppare;
- l'organizzazione e la partecipazione, in generale, all'attività promozionale, scolastica e non, nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;

Art. 3

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività, nel settore ambientale-turistico, ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Art. 4

Il Patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

I fondi offerti all'Associazione, inviati da esterni, ed in particolare quelli provenienti da aziende, devono essere valutati dal Consiglio Direttivo, prima di accettarne l'erogazione, affinché ci sia la certezza che non provengano da aziende in contrasto con il percorso che la 5R ZERO SPRECHI si prefigge.

Art. 5

a) Le entrate sono costituite da: quote associative annue o periodiche dei soci;

b) contributi ordinari e/o straordinari dei soci ad integrazione del fondo sociale;

c) eventuali contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti o Istituzioni pubbliche o di qualsiasi altro genere anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) eventuali introiti di manifestazioni e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;

e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

f) eredità, donazioni e legati;

g) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 6

L'esercizio sociale chiude il 31 DICEMBRE di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto aII'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 7

Soci deIl'Associazione possono essere tutte le Persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che condividono le finalità del presente Statuto intendendo partecipare alle attività organizzate e purchè ne facciano richiesta scritta di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome luogo e data di nascita luogo di residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno obbligatoriamente presentare la domanda scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Possono essere soci deIl'Associazione anche persone giuridiche.

Art. 8

Le domande di ammissione, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione, vengono esaminate e approvate o respinte, in modo definitivo dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna dunque ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e/o la quota mensile o annuale) di cui all'art. 5 lettere a). b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a), b) del precedente articolo 5.

Art.9

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo ed ha il diritto di ricevere all'atto di ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall'Associazione stessa.

Tutti i soci, fondatori, ordinari, devono versare la quota associativa e/o la quota mensile (o annuale) se eventualmente stabilita e, se maggiorenni, hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 10

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17, nonché a partecipare alla vita associativa e alle Manifestazioni promosse dall'Associazione;

Art. 11

La qualità di socio si perde:

a) Per dimissioni;

b) Per morosità del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea a tale scopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato l'Assemblea potrò ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda scritta. Essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

La quota o il contributo associativo non sono rimborsabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

Art. 12

Organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale dei soci;

b) Il Presidente;

c) Consiglio Direttivo;

d) Il Segretario.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13

L' Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione mediante affissione/esposizione c/o bacheche della sede sociale, ovvero a mezzo posta ordinaria con lettera A.R. spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero a mezzo raccomandata a mano, ovvero a mezzo posta elettronica (anche certificata), fax o telegramma o sito internet dell'associazione.

Nella lettera di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda adunanza nonché l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b) eleggere, ogni due anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;

c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle Proposte di modifica dello Statuto Sociale;

b) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da permetterne la funzionalità, non essendo possibile di conseguenza attendere la prima Assemblea ordinaria utile

c) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza posto all'ordine del giorno;

d) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione

L'assemblea straordinaria che delibera ai sensi dell'art. 21 del presente statuto in merito allo scioglimento dell'Associazione potrà essere convocata solo e unicamente a mezzo raccomandata, o posta certificata spedita/inviata ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 14

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati aventi diritto al voto che risulteranno presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per Io scioglimento deIl'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

Art. 15

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgono in presenza, salvo per situazioni che non lo permettano (che verranno valutate di volta in volta dal Direttivo)

Hanno diritto di intervenire aIl'Assemblea tutti i soci appartenenti a qualsiasi categoria di cui al precedente art.10 in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Il diritto di voto spetta ai soli soci maggiorenni e può essere esercitato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 2 (due} associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente deIl'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.

Art. 17

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere socio effettivo dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Deve essere composto da almeno 5 membri e sempre in numero dispari.

Il Direttivo valuta le proposte di attività e le approva in prima battuta, per poi riferire a Coordinamento per una seconda valutazione.

Il Direttivo si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, dall'eventuale Vicepresidente nominato dallo stesso Consiglio, dal Segretario e di altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni nello stesso ambito.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 19

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione dell'Associazione.

Dal Direttivo provengono il Responsabile Comunicazione ed il Responsabile del Coordinamento attività esterne. Il Direttivo indica le persone che possano ricoprire tali ruoli nel caso non ve ne siano all'interno dello stesso.

Tutte le cariche, compresi i Referenti ed i Coordinatori, nel caso di candidature in ambito politico, devono sospendere il loro ruolo in 5 R ZERO SPRECHI per tutta la durata della campagna elettorale, fino ad esito delle elezioni. Se eletti non possono svolgere ruoli rappresentativi dell'Associazione per tutta la durata del loro mandato o ruolo di rilievo per l'attività politica, Possono comunque partecipare in quanto volontari a tutte le attività, incluse assemblee e riunioni.

Qualsiasi attività o progetto non può essere avviato autonomamente, ma va preventivamente comunicato al Direttivo attraverso la email: segreteria@5rzerosprechi.it

Gemellaggio o attività di collaborazione con Enti, Comuni o Associazioni vanno comunicate preventivamente al Direttivo attraverso la email segreteria@5rzerosprechi.it

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Le funzioni del Presidente. in caso di sua assenza. sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o da un altro membro del Consiglio Direttivo incaricato direttamente dal Presidente. L'Associazione risponde con i propri beni. dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione. previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' Associazione step

Art. 21

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 ultimo comma.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra ONLUS o Associazione avente finalità analoga ovvero donato a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23

Per tutto quanto non specificatamente previsto dalle norme dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia e valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile.